



PRESCRIZIONI PER I CONDUCENTI DI AUTOBUS IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

I conducenti degli autobus adibiti al **servizio di noleggio con conducente** possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentiti dalla legge, titolare, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni (vedasi art. 6, comma 1, Legge n. 218/2003).
 Per **servizi di noleggio di autobus con conducente** si intendono *“i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo”*.

La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo **deve risultare da una dichiarazione** del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria.



Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio (la mancanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00 come indicato nell'art. 6, comma 3, della Legge n. 218/2003 - Il pagamento della violazione è disciplinato dall'art. 16 della Legge n. 689/81 ed il versamento di € 666,67 deve essere effettuato tramite mod. F23. L'autorità competente a ricevere il ricorso - entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione - è il **Prefetto** del luogo ove è stata accertata la violazione. Qualora non sia stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/81, il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni deve essere presentato allo stesso **Prefetto** al fine di emettere la relativa ordinanza-ingiunzione).

Ai sensi dell'art. 8, della Legge n. 218/2003: «In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge **l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente in capo all'impresa contravventrice per l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali**».

La legislazione regionale in attuazione alla Legge n. 218/03 (noleggio con conducente di autobus) riguarda le seguenti regioni: **Sicilia** (L. R. 3 dicembre 2003, n. 20 - Del. Ass. n. 152/GAB); **Umbria** (L. R. 28 luglio 2004, n. 15); **Valle d'Aosta** (L. R. 22 luglio 2005, n. 17); **Friuli Venezia Giulia** (L. R. 18 agosto 2005, n. 22); **Sardegna** (L. R. 7 dicembre 2005, n. 21); **Molise** (L. R. 16 dicembre 2005, n. 51); **Basilicata** (L. R. 15 giugno 2006, n. 7); **Piemonte** (L. R. 26 giugno 2006, n. 22); **Liguria** (L. R. 4 luglio 2007, n. 25); **Abruzzo** (L. R. 17 luglio 2007, n. 25); **Emilia Romagna** (L. R. 21 dicembre 2007, n. 29); **Toscana** (L. R. 16 giugno 2008, n. 36); **Veneto** (L. R. 3 aprile 2009, n. 11).

Si precisa che qualora il trasporto venga effettuato con un **"lavoratore somministrato"**, lo stesso deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa, come previsto dall'art. 47 del DPR n. 445/2000.

Relativamente all'ipotesi del dipendente o del lavoratore con contratto di prestazione di lavoro temporanei, si ritiene rispettata la prescrizione di cui all'art. 6, comma 2, della Legge 11 agosto 2003, n. 218, sia che il conducente esibisca la

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'impresa, sia **che produca ogni altro documento costituente o attestante quel rapporto di lavoro** e che è oggetto della predetta dichiarazione. Per l'individuazione della documentazione idonea a dimostrare la natura e la regolarità del rapporto di lavoro che lega il conducente all'impresa, può farsi riferimento, a titolo puramente indicativo, trattandosi di un ambito diverso, comunque analogo, alla Deliberazione del 27 gennaio 2005, n. 1/2005, del comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi. Si precisa che non è richiesto il possesso da parte del conducente della documentazione attestante la qualità di titolare, socio e collaboratore familiare. Ciò che è oggetto di sanzione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Legge n. 218/2003, è l'omessa annotazione di tale qualità nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio (vedasi la circolare del Ministero Interno - Servizio Polizia Stradale n. 300/A/4053/14/113/1 del 4 giugno 2014).

L'art. 10 del D. Lgs. n. 136/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di adempimenti amministrativi tra i quali l'obbligo, per le imprese straniere che intendono distaccare lavoratori in Italia nell'ambito di una **prestazione transazionale di servizi**, di effettuare la comunicazione preventiva di distacco che dovrà essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente all'inizio del distacco stesso da parte del prestatore di servizi straniero. Per quanto riguarda il **"sistema sanzionatorio"** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato con la circolare n. 3/2016 del 22 dicembre 2016 le disposizioni applicative. ■

***Sostituto Commissario della Polizia Stradale**